



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 37/15 DEL 30.7.2009

Oggetto: Atto di indirizzo applicativo dell'art. 9 delle Norme di Attuazione del Piano Stralcio per l'assetto idrogeologico "Gestione delle aree a vincolo idrogeologico".

L'Assessore della Difesa dell'Ambiente considera preliminarmente che:

- il vincolo idrogeologico rappresenta lo strumento di conservazione dei benefici effetti regimanti del sistema suolo/soprassuolo; infatti, il Regio Decreto Legge 30.12.1923, n. 3267, sottopone a vincolo idrogeologico quei terreni che per effetto di utilizzazioni, contrastanti le buone pratiche d'uso, possono con danno pubblico subire denudazioni, perdere la stabilità o turbare il regime delle acque;
- nelle superfici a vincolo idrogeologico la trasformazione dei boschi in altre qualità di coltura e la trasformazione dei suoli saldi in suoli soggetti a periodica lavorazione sono disciplinate da un regime autorizzatorio, mentre il taglio dei boschi e la gestione dei pascoli e dei seminativi sono subordinati all'osservanza delle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale;
- il contenuto del comma 1 dell'art. 9 delle Norme di Attuazione del Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) prevede che l'organo competente della Regione Sardegna estenda il vincolo idrogeologico di cui al Regio Decreto Legge 30.12.1923, n. 3267, alle aree delimitate dal PAI come aree di pericolosità da frana;
- la competenza in materia di determinazione finale dell'imposizione del vincolo idrogeologico di cui all'art. 4 del R.D.L. 30.12.1923, n. 3267, è stata conferita alle Province mediante l'art. 61, secondo comma, della L.R. 12 giugno 2006, n. 9;
- l'organo tecnico per la gestione e revisione del vincolo idrogeologico ai sensi dell'art. 1 del R.D.L. n. 3267/1923, è il Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale; infatti, stante il disposto del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, che indica il piano di bacino (artt. 56, 63, 65) come strumento generale nel quale è incardinato il riordino del vincolo idrogeologico, nulla è cambiato in merito alle procedure di imposizione del vincolo medesimo previste dal R.D.L. n. 3267/1923 e dal suo regolamento applicativo (R.D. n. 1126/1926);



- la procedura d'imposizione del vincolo idrogeologico prevede la pubblicazione, presso l'albo pretorio dei Comuni per un periodo di 90 giorni, della cartografia catastale o della carta tecnica regionale, nonché dell'elenco catastale delle aree.

L'Assessore della Difesa dell'Ambiente conclude che, pertanto, è onere del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale procedere ad attuare le istruttorie tecniche per l'individuazione e pubblicazione delle aree da sottoporre o esentare dal vincolo idrogeologico in applicazione dell'art. 9 delle Norme di Attuazione del PAI.

Ciò premesso, l'Assessore riferisce che:

- le aree a rischio frana individuate dal PAI, in molteplici casi, inglobano nei loro perimetri centri urbanizzati, il cui suolo non ha le prestazioni regimanti che potrebbero giustificare il vincolo; per di più, la presenza del vincolo idrogeologico su aree edificate costituirebbe un ingiustificato carico burocratico, sia sull'amministrazione che sugli utenti;
- la delimitazione delle stesse aree poggia su confini non ben identificabili, comunque non coincidenti con i limiti catastali;
- per contro, gli articoli 2 e 3 del R.D.L. 30.12.1923, n. 3267, prevedono che i confini delle zone da sottoporre a vincolo idrogeologico siano tracciati su una mappa catastale e che gli stessi risultino descrivibili.

L'Assessore della Difesa dell'Ambiente propone pertanto che:

- ai sensi dell'art. 9 delle Norme di attuazione del PAI il Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale, proceda prioritariamente a estendere il vincolo idrogeologico di cui al Regio Decreto Legge 30.12.1923, n. 3267, alle aree delimitate dallo stesso PAI come aree di pericolosità da frana, ricavando l'elenco catastale con l'ausilio del Sistema Informativo della Montagna (SIM) o attraverso l'acquisizione delle mappe catastali;
- siano esclusi i centri urbani dalla procedura in questione, allo scopo di adempiere alle disposizioni dell'articolo 9 delle Norme Tecniche di Attuazione del PAI secondo i principi di buon andamento e di proporzionalità;
- per la corretta applicazione del combinato disposto dagli artt. 2 e 3 del R.D.L. 30.12.1923, n. 3267, con l'art. 9 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico, la delimitazione delle aree coincida con i limiti più prossimi ed esterni al perimetro delle aree delimitate dal PAI come aree di pericolosità da frana, individuati alternativamente in corrispondenza:



- a) di elementi fisiografici;
- b) dei limiti dei mappali in tutto o in parte inclusi nelle medesime aree di pericolosità da frana.

La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall'Assessore della Difesa dell'Ambiente, constatato che il Direttore generale del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale ha espresso il parere favorevole di legittimità

DELIBERA

di stabilire che:

- fatta salva la competenza delle Province in materia di imposizione del vincolo idrogeologico, il Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale estende il vincolo idrogeologico di cui al Regio Decreto Legge 30.12.1923, n. 3267, alle aree delimitate dal PAI come aree di pericolosità da frana ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 54/33 del 30 dicembre 2004 e s.m.i.;
- l'elenco catastale delle aree individuate ai sensi del punto precedente, è redatto con l'ausilio del Sistema Informativo della Montagna (SIM) o attraverso l'acquisizione delle mappe catastali;
- i centri urbani sono esclusi dalle aree individuate ai sensi del primo punto;
- la delimitazione delle aree sottoposte a vincolo, ai sensi del primo punto, coincide con i limiti più prossimi ed esterni al perimetro della aree delimitate dal PAI come aree di pericolosità da frana, individuati alternativamente in corrispondenza:
 - a) di elementi fisiografici;
 - b) dei limiti dei mappali in tutto o in parte inclusi nelle medesime aree di pericolosità da frana.

Il Direttore Generale f.f.

Aldo Manca

Il Vicepresidente

Sebastiano Sannitu